



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'O.C.R.A.D. DEL 13 APRILE 2017

Il giorno giovedì 13 aprile 2017 presso la sede dell'OCRAD Regione Veneto al piano terra dell'edificio denominato "La Vida" in Campo San Giacomo dall'Orio Santa Croce 1507 - Venezia, l'Assemblea straordinaria dell'OCRAD alle ore 07.00 in prima convocazione è andata deserta.

Lo stesso giorno alle ore 16.00, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria risulta valida alla presenza dei seguenti soci: Rado Rosanna, Marchi Luciano, Penso Pier Paolo, Saccarola Igor, Urio Carlo, Piazzì Edmondo, Toffano Fabiana, Braidotti Gianfranco, Prizzon Nevio, Marcato Giorgio, Girotto Giancarlo, Busetto Antonella e Lucatello Miriam.

Alle ore 16.40 il Presidente Prizzon dà il benvenuto ai partecipanti l'Assemblea straordinaria scusandosi per il ritardo dovuto al protrarsi delle precedenti riunioni del Direttivo e della Assemblea Ordinaria, e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno:

- 1 - Approvazione nuovo Statuto dell'OCRAD Regione Veneto, come da testo allegato;
- 2- Varie ed eventuali.

Per questa riunione le funzioni di segretario verbalizzante vengono proposte dal Presidente al vicepresidente dott. Giancarlo Girotto, che accetta.

1 - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'OCRAD REGIONE VENETO

Prende la parola il vicepresidente Giancarlo Girotto che inizia a relazionare nel dettaglio all'Assemblea sulla opportunità di apportare alcune modifiche sostanziali al testo dello Statuto approvato precedentemente in data 15 aprile 2014, modifiche necessarie per uniformare lo statuto dell'OCRAD a quanto previsto dal D.Lgs.460/1997 ed alla legge 383/2000 ed usufruire ad un regime fiscale più favorevole. Il nuovo testo dello statuto, contrapposto al testo precedente, è stato pubblicato nel sito web e affisso alle bacheche nei termini previsti in modo che tutti i soci potessero consultarlo.

Il Consigliere Edmondo Piazzì interviene facendo presente che, dopo un attento esame del nuovo testo, sarebbe opportuno effettuare in questa occasione anche altre modifiche che rendano più snello il testo. Pertanto, dopo una breve discussione, il relatore propone di apportare le seguenti modifiche:

- art. 3 comma 1: le parole "...nonché attività di ristoro tra i propri soci." vengono sostituite dalle seguenti: "potrà anche avviare attività di somministrazione di cibi e bevande nelle proprie sedi nel rispetto delle norme vigenti in materia."
- art. 3 comma 3: alla fine viene aggiunto quanto segue: "strutture destinate alla somministrazione di cibi e bevande."
- art. 5 comma 5: viene eliminata l'ultima parte, e cioè: "I soci minori di età hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età." in quanto è già esclusa implicitamente dal testo dell'art. 4.

- art. 9 comma 3: le parole "...almeno due volte all'anno..." vengono sostituite dalle parole "...almeno una volta all'anno..." .

- art. 10 comma 4: le parole "...nominato dal Consiglio Direttivo nella seduta in cui è deliberata la convocazione dell'Assemblea." sono sostituite dalle seguenti: "...nominato dalla stessa nella seduta dell'Assemblea."

- art. 12 comma 2 : viene eliminato il punto "b) deliberare sul trasferimento delle sede dell'OCRAD;" e di conseguenza è modificata la numerazione del comma.

- art. 16 comma 1: viene aggiunta la seguente lettera: "l. deliberare sugli argomenti del presente statuto nei quali è espressamente richiamato."

L'Assemblea straordinaria dei soci approva la proposta del relatore ed approva quindi il testo dello statuto contenente le modifiche e che fa parte integrante del presente verbale, dando mandato al Presidente di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

2 – VARIE ED EVENTUALI

Nessuna segnalazione.

Alle ore 17.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, termina l'Assemblea straordinaria dei soci.

Venezia, 13 aprile 2017

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Giancarlo Girotto



IL PRESIDENTE DELL'OCRAD

Nevio Prizzon





STATUTO
OCRAD REGIONE VENETO
DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 13 APRILE 2017

Art. 1 – Costituzione e sede.

1. Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e dell'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, è costituita l'associazione denominata "Organismo Culturale Ricreativo Assistenza Dipendenti" (OCRAD).
2. Essa assume la veste giuridica di Associazione no profit ed adegua il proprio statuto a quanto previsto dal D.Lgs.460/1997 e dalla legge 383/2000.
3. L'OCRAD ha sede legale ed amministrativa in Venezia, Campo San Giacomo dall'Orio, Santa Croce 1507 e unità operativa a Favaro Veneto (VE), Via Forte Cosenz n. 4. La modifica della sede sociale non comporta modifica statutaria.
4. L'OCRAD adotta un proprio Regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
5. La durata dell'OCRAD è illimitata.

Art. 2 – Scopo sociale dell'OCRAD

1. L'OCRAD è un organismo autonomo a carattere volontario e senza scopi di lucro, che favorisce la ricerca di momenti di confronto con le istituzioni e le forze politiche e sociali per il migliore perseguimento del proprio scopo sociale; tale confronto si realizza in particolare con la Regione del Veneto, nonché con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni

politiche e sindacali, gli enti locali, gli enti culturali, turistici e sportivi operanti, in particolare nel territorio della Regione. L'OCRAD potrà affiliarsi ad associazioni o federazioni di secondo livello i cui scopi sociali sono compatibili con il presente statuto.

Art. 3 – Finalità dell'OCRAD

1. L'OCRAD promuove e svolge, senza fini di lucro, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale e sociale, potrà anche avviare attività di somministrazione di cibi e bevande nelle proprie sedi nel rispetto delle norme vigenti in materia. Potranno partecipare alle attività organizzate dall'OCRAD gli aderenti ad associazioni o federazioni di secondo livello a cui anche la stessa OCRAD aderisce. Le condizioni di partecipazione saranno definite dal Direttivo.
2. L'OCRAD, previa stipula di apposite convenzioni, può svolgere la gestione di servizi per la Regione del Veneto, le società partecipate e gli enti strumentali della stessa, nonché per gli enti pubblici, le associazioni e le categorie che perseguano finalità compatibili con gli scopi statuari dell'OCRAD. Eventuali proventi derivanti da tali attività dovranno essere solo marginali e strettamente connessi agli scopi sociali della Associazione.
3. L'OCRAD, in conformità con i propri scopi sociali, può gestire, direttamente o a mezzo di convenzione con altri soggetti pubblici o privati:
 - strutture destinate alla promozione dello sport;
 - strutture destinate alla promozione culturale;
 - strutture destinate alla promozione sociale e assistenziale;



-strutture destinate alla somministrazione di cibi e bevande.

4. L'OCRAD può promuovere la costituzione di cooperative, circoli ricreativi, associazioni ed altri organismi autogestiti al fine di rispondere alle esigenze ed ai bisogni dei soci per meglio perseguire gli obiettivi e le finalità dell'OCRAD.

5. L'OCRAD, per lo svolgimento delle proprie attività, si articola in sezioni specializzate in diverse aree di intervento, disciplinate ciascuna con proprio Regolamento interno.

Art. 4 – Qualifica di socio e iscrizione all'OCRAD

1. Sono soci coloro i quali si iscrivono all'OCRAD per aderire alle sue finalità e per partecipare alle attività a tale scopo promosse.

L'iscrizione in qualità di socio è aperta:

1. ai dipendenti di ruolo della Regione del Veneto;
2. ai dipendenti cessati dal servizio che abbiano maturato il diritto alla pensione;
3. ai dipendenti di ruolo ed in pensione di enti strumentali e partecipati dalla Regione, istituiti con Legge Regionale, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
4. ai dipendenti di ruolo, in comando presso la Regione del Veneto, per l'intera durata del comando;
5. a tutti i soci di cui ai commi precedenti che abbiano cessato, a qualunque titolo, il rapporto di lavoro con la Regione del Veneto o con eventuali altri enti convenzionati e che manifestino la volontà di rimanere soci.

2. Socio onorario:




Su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, approvata a maggioranza dello stesso, può essere nominato socio onorario qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che, pur non avendo titolo per iscriversi come socio ordinario, si sia distinto per particolari meriti in campo culturale, sportivo, ricreativo e sociale.

- 3 . Al socio onorario, iscritto in un apposito registro, sono riconosciuti i diritti e i doveri del socio ordinario, ad esclusione del diritto di eleggere gli organi dell'OCRAD e di essere eletto negli stessi e dell'obbligo di versamento della quota sociale annuale.
- 4 . Ad esclusione del socio onorario, l'iscrizione si effettua mediante presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo che, entro il termine di trenta giorni ne può deliberare il non accoglimento.
- 5 . La domanda di cui al comma 6. deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'OCRAD persegue, con l'impegno all'osservanza dello Statuto e del Regolamento.
- 6 . L'adesione all'OCRAD è a tempo indeterminato, è soggetta al versamento di una quota sociale che non può essere diversa da quella annuale, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Art. 5 - Doveri e diritti dei soci.

1. L'adesione all'OCRAD ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci a tenere un comportamento corretto nelle relazioni interne con altri soci nonché con i terzi.
2. I soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento nonché delle determinazioni assunte dai suoi organi secondo le competenze indicate nel presente Statuto.



- 
3. I soci devono impegnarsi al regolare versamento della quota sociale annuale.
 4. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.
 5. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
 6. Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che a cui anche il circolo aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con lo stesso.
 7. Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio.

1. La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
 - a. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno

successivo;

- b. per decadenza, a seguito dell'avvenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 accertata dal Consiglio Direttivo;
 - c. per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, del socio che contravviene gravemente alle norme ed agli obblighi contenuti nel presente Statuto o che, con la sua condotta, danneggia materialmente o moralmente l'OCRAD;
 - d. per morosità, a seguito di mancato versamento della quota sociale annuale, che può essere regolarizzata con penale entro 60 giorni e con esclusione definitiva dopo i 90 giorni.
2. Il provvedimento di cui alle lettere b), c) e d) ha efficacia dalla data di notifica all'interessato da parte del direttivo con raccomandata A/R.
3. La perdita della qualifica di socio non dà diritto in alcun caso alla restituzione della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 7 - Organi dell'OCRAD.

1. Gli organi dell'OCRAD sono:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 – Incompatibilità con le cariche elettive.

1. Non possono essere eletti alle cariche di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 7, i soci che rivestano cariche sindacali nelle RSU aziendali della Regione Veneto e/odi vertice nei gruppi sindacali aziendali.
2. Sono altresì incompatibili con le predette cariche elettive i soci che





risultino titolari di attività aventi carattere concorrente o comunque interferenti con le finalità dell'OCRAD.

Art. 9 – Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano e rappresenta la totalità degli stessi. L'Assemblea è convocata, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'OCRAD in sessioni ordinarie e straordinarie; le sue deliberazioni obbligano tutti i soci in quanto manifestazione della volontà dell'OCRAD.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali annuali, mentre hanno diritto di voto i soli soci iscritti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le sedute.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 12.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta dello stesso Presidente, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
5. L'annuncio della convocazione della assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate nonché attraverso pubblicazione sul sito del circolo, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Art. 10 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto,



in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero di tali soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti aventi diritto di voto.

2. Non è ammessa alcuna delega per intervenire all'Assemblea o per esprimere il voto.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'OCRAD o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente.
4. Le sedute dell'Assemblea sono verbalizzate a cura del Segretario dell'Assemblea, nominato dalla stessa nella seduta dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea, di norma, è individuato tra il personale in servizio presso l'Ufficio Segreteria dell'OCRAD. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea.
5. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea, in conformità alle norme del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 11 – Forma di votazione dell'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea dei soci vota, di norma, con voto palese per alzata di mano



salvo che, su decisione del Presidente in relazione ad argomenti di particolare importanza e riservatezza, la votazione debba essere effettuata a scrutinio segreto; in tale ultimo caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i soci presenti alla seduta.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea dei soci.

1. All'Assemblea dei soci in sede ordinaria spetta:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, la relazione del tesoriere, e stabilire la quota sociale annuale;
- b) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'OCRAD e sull'attività da esso svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

2. All'Assemblea dei soci in sede straordinaria spetta:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'OCRAD, nominando i liquidatori anche fra i non soci;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da richiedenti la convocazione.

Art. 13 – Composizione del Consiglio direttivo e sua durata.

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da nove membri effettivi, appartenenti alla lista presentata dal Presidente stesso, secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, in occasione della prima seduta successiva alla sua elezione, a maggioranza assoluta dei componenti, nomina il Vice Presidente e il Tesoriere, nonché un Segretario.



2. Nella seduta di cui al comma 1 è richiesta la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo in prima convocazione e di almeno i due terzi in seconda convocazione.

3. In caso di impedimento permanente o di dimissioni dall'incarico di uno o più dei componenti, il Presidente, sentito il Direttivo, nomina quale sostituto un componente della lista dei supplenti.

Art. 14 – Elezione del Consiglio direttivo.

1. L'elezione del Presidente e dei componenti effettivi e i supplenti del Consiglio direttivo spetta a tutti i soci iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

2. I soci sono convocati presso il seggio elettorale per esprimere il loro voto secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità da parte degli organi dell'OCRAD nei confronti dei propri soci, il socio che si propone per l'incarico di Presidente deve presentare la lista dei componenti del Consiglio direttivo con i quali intende assolvere l'eventuale mandato.

4. Ciascun componente del Consiglio direttivo, proposto nella lista di cui al comma 3, deve essere sostenuto da almeno dieci soci elettori, mediante firma apposta in via esclusiva a favore di un candidato.

5. Può presentare la propria candidatura alle elezioni a Presidente o a componente del Consiglio direttivo, ogni socio iscritto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, e in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.

6. Le liste, presentate da ciascun candidato alla carica di Presidente, con le modalità e nei termini indicati dal Regolamento, sono pubblicate almeno





15 giorni antecedenti data fissata per le elezioni e riportate su ogni scheda elettorale al fine di consentire all'elettore l'eventuale indicazione di una preferenza se previsto dal regolamento.

7. I seggi elettorali sono fissati secondo le modalità previste dal Regolamento.
8. Sono dichiarati eletti dal Presidente uscente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente uscente, il Presidente e i nove componenti che fanno parte della lista che ha ricevuto il maggior numero di voti validi. Gli esiti delle votazioni sono pubblicati per almeno 10 giorni presso la sede dell'OCRAD.
9. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo uscenti possono ripresentare la propria candidatura senza limiti di mandato.

Art. 15 – Decadenza del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo decade in caso di sopravvenuto impedimento permanente allo svolgimento dell'incarico del Presidente nonché in caso di dimissioni volontarie causate da gravi e insanabili contrasti o incompatibilità con il Consiglio direttivo, che ne ostacolano la normale attività.
2. Il Vice Presidente provvede ad indire tempestivamente le nuove elezioni, assicurando l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo decade anche nel caso in cui il numero dei suoi membri effettivi risulti inferiore a nove, anche successivamente alla loro sostituzione con i supplenti indicati nella lista.
4. Il Presidente provvede ad indire tempestivamente nuove elezioni

assicurando l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.


Art. 16 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti la gestione e le attività dell'OCRAD per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'Assemblea dei soci, assumendo le conseguenti iniziative;
- b) predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci, approvando la relazione del Tesoriere;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- d) il Consiglio Direttivo è tenuto a determinare l'ammontare delle quote associative;
- e) il Consiglio Direttivo è tenuto a determinare le modalità di utilizzo degli immobili gestiti dall'OCRAD;
- f) formulare parere su ogni altra questione sottoposta dal Presidente;
- g) deliberare le sanzioni nel caso di violazione alle norme del presente Statuto, nonché la perdita della qualità di socio di cui all'articolo 6;
- h) deliberare, sull'avvio delle forme di collaborazione di cui all'articolo 2 designando, tra i soci, i rappresentanti dell'OCRAD;
- i) redigere e approvare il Regolamento e le sue successive modifiche, nonché ogni altro regolamento ritenuto necessario per l'attività dell'OCRAD;
- l) deliberare sugli argomenti del presente statuto nei quali è espressamente richiamato.

2. Il Consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni





consultive di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

3. Il Consiglio direttivo può delegare, per specifiche questioni, i suoi poteri a uno o più dei suoi componenti, oppure al Presidente.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno cinque componenti lo richiedano.
2. Le sedute del Consiglio direttivo devono essere convocate per iscritto e, salvo casi di urgenza, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti, oltre al Presidente, anche tutti i componenti.
4. Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e sono verbalizzate dal Segretario.
5. Il Consiglio direttivo, costituito validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano, e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente, i consiglieri, il Segretario, e tutti i partecipanti aventi titolo alle sedute del Consiglio, sono tenuti alla riservatezza sui contenuti del dibattito e delle decisioni assunte.

Art. 18 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'OCRAD e svolge le seguenti attività:



- a) vigilare sull'applicazione delle norme statutarie e regolamentari;
- b) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- d) indire le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive;
- e) firmare gli atti sociali che impegnano l'OCRAD nei riguardi dei soci e dei terzi;
- f) sovrintendere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- g) assumere la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'attività dell'OCRAD
- h) coordinare funzionalmente il personale assegnato all'Ufficio di Segreteria dell'OCRAD.

Art. 19 – Compiti del Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e svolge ogni altra funzione conferita dal presente Statuto.

Art. 20 – Segretario del Consiglio direttivo.

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo è individuato tra i membri dello stesso Consiglio con votazione espressa a maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. Nel caso in cui il Segretario nominato dal Consiglio receda dall'incarico adducendo una giusta causa, il Segretario può essere scelto, di volta in volta, anche tra i soci ordinari dell'OCRAD.
3. Nel caso di impossibilità del Segretario nominato a partecipare a una seduta del Consiglio Direttivo, quest'ultimo procede alla nomina di un Segretario supplente per la sola seduta cui si riferisce l'assenza, tra i



membri del Consiglio Direttivo, tra il personale assegnato all'Ufficio di Segreteria o tra i soci.

4. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e li sottoscrive unitamente al Presidente; a tal fine può avvalersi, di volta in volta, di un collaboratore da individuarsi tra il personale in servizio presso l'Ufficio Segreteria dell'OCRAD.

Art. 21 – Compiti del Tesoriere.

1. Il Tesoriere svolge le funzioni di cassiere economo ed in particolare:
 - a) provvede alla riscossione delle entrate, e al pagamento delle spese;
 - b) sovrintende alla tenuta dei documenti e dei libri contabili nelle forme d'uso, nonché alla tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili,
 - c) predispone il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 22 – Compiti dell'Ufficio Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria dell'OCRAD è composto dai dipendenti della Regione del Veneto, o di altri enti convenzionati con l'OCRAD, in un numero idoneo al perseguimento delle finalità riconosciute.
2. L'Ufficio di Segreteria è coordinato funzionalmente dal Presidente dell'OCRAD, nel perseguimento dello scopo sociale, delle finalità e degli obiettivi dell'OCRAD.
3. L'Ufficio costituisce un supporto per gli organi dell'OCRAD e per le attività svolte dalle diverse sezioni, ove costituite, nonché un riferimento per tutti i soci.
4. I compiti dell'Ufficio Segreteria, in particolare, sono:
 - a) organizzare l'attività dell'Ufficio presso la sede sociale o altre sedi e



- strutture in gestione, provvedendo alla classificazione e allo smistamento di tutto il materiale in arrivo, alla predisposizione di eventuali documenti informatici, alla tenuta del protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza, all'organizzazione dell'archivio per materia e a tutto quanto attinente all'attività amministrativa;
- b) tenere aggiornati i registri dei soci iscritti, predisponendo mensilmente il riepilogo con allegate in originale le richieste di adesione - da inviare alla Regione al fine della trattenuta mensile della quota di adesione annuale;
 - c) ricevere direttamente le quote annuali dei soci esterni alla Regione, nonché le somme previste per coloro che partecipano alle varie attività dell'OCRAD, riversandole successivamente al tesoriere o all'istituto di credito;
 - d) provvedere a pubblicizzare, secondo le modalità previste dal Regolamento, i programmi approvati dal Consiglio direttivo da realizzare a favore dei soci;
 - e) gestire il sito Intranet/Internet dell'OCRAD, per l'inserimento delle informazioni su ogni iniziativa proposta dall'OCRAD, o da altri circoli aziendali, o comunque di interesse per i soci, anche con l'aiuto dei membri del Consiglio Direttivo o dei soci disponibili;
 - f) supportare gli organi dell'OCRAD nell'attività inerente, in particolare, a convocazioni, deliberazioni e verbali delle sedute.
5. Il personale di Segreteria dispone delle chiavi per l'accesso ai locali della sede sociale dell'OCRAD e delle altre sedi o strutture in gestione.
6. Il Presidente può autorizzare singoli soci all'utilizzo delle chiavi per l'accesso ai locali della sede sociale o di altre sedi o strutture in gestione



limitatamente ad ipotesi specifiche in linea con gli scopi sociali e le finalità dell'Ocrad, previa formale richiesta.

Art. 23 – Il Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre componenti effettivi, che possono essere sostituiti dai supplenti.
2. L'elezione dei componenti effettivi e dei supplenti spetta ai soci elettori in occasione delle elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo, con le stesse modalità.
3. Può presentare la propria candidatura il socio ordinario iscritto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, in regola con il pagamento delle quote sociali annuali e in possesso di una riconosciuta professionalità in ambito economico-finanziario.
4. Sono nominati revisori, dal Presidente uscente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente uscente, i primi tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi.
5. Assume la carica di Presidente il membro più anziano del collegio.
6. Spetta alla Regione del Veneto, previa stipula di eventuale convenzione, nominare un revisore, aggiuntivo ai primi due candidati eletti, che, in questo caso assume la presidenza del Collegio.
7. Durano in carica per il periodo coincidente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Compiti del Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori svolge le seguenti attività:

- a) vigilare sull'andamento della gestione economico-finanziaria



dell'OCRAD, anche mediante verifica periodica della contabilità delle disponibilità di cassa e delle regole di gestione patrimoniale;

- b) esaminare il rendiconto consuntivo predisposto dal Tesoriere, e redigere una relazione sintetica da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

2. Nel caso di convenzioni in essere con la Regione del Veneto e con altri Enti, il Collegio dei Revisori presenta la relazione anche ad ogni singolo Ente.

Art. 25 – Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'OCRAD è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'OCRAD acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- b) introiti delle quote sociali;
- c) contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e privati;
- d) contributi di organismi internazionali e comunitari;
- e) proventi derivanti dalla erogazione di servizi in convenzione;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali.

2. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 26 – Durata del periodo di contribuzione.

1. Le quote sociali annuali sono dovute per l'intero, qualunque sia il momento di iscrizione da parte dei nuovi soci.

2. Il socio dimissionario o che comunque cessa di fare parte dell'OCRAD è

tenuto alla restituzione della tessera sociale.

3. Le quote sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 27 – Destinazione del patrimonio sociale.

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'OCRAD, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 – Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo.

1. Per ogni esercizio finanziario il Tesoriere predispose il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.
2. Entro la fine di ogni anno il Presidente dell'OCRAD convoca, di norma, l'Assemblea ordinaria per esaminare e approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e la proposta di bilancio preventivo; in casi particolari la convocazione può avvenire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il rendiconto e il bilancio devono essere depositati presso la sede dell'OCRAD 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla visione.
4. Il bilancio preventivo deve essere approvato, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
5. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione dell'OCRAD.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lo scioglimento dell'OCRAD, è



deliberato in seduta straordinaria dall'Assemblea che indica altresì le modalità di liquidazione, designando uno o più liquidatori, anche fra non soci, determinandone i poteri.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione.

Art. 30 – Controversie.

1. Le controversie insorgenti tra l'OCRAD e i suoi soci, o tra i soci medesimi, sono decise da un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo in qualità di Presidente scelto di comune accordo; in caso di mancato accordo il terzo componente è individuato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede l'OCRAD.
2. Detto collegio arbitrale decide in via equitativa e senza formalità di procedura, entro 90 giorni dalla formazione del Collegio stesso.
3. Il Collegio arbitrale è nominato entro un mese dalla data di richiesta di arbitrato; decorso detto termine le parti in lite possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 31 – Provvedimenti sanzionatori.

1. Nel caso di violazione da parte dei soci delle norme dello Statuto o del Regolamento, il Consiglio direttivo può deliberare l'applicazione delle sanzioni di ammonizione scritta, sospensione da ogni attività e dai



benefici sociali, per un periodo massimo di sei mesi, e esclusione dalla qualifica di socio.

2. Avverso la deliberazione di cui al comma 1 l'interessato, entro 15 giorni dalla sua conoscenza, può proporre ricorso all'Assemblea straordinaria che si pronuncia, in via definitiva, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 32 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività di interesse esclusivo dell'OCRAD.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di valida documentazione.

Art. 33 - Regolamento.

1. Il Consiglio direttivo redige e approva il Regolamento interno nonché ogni successiva modifica .
2. Il Regolamento è depositato presso la sede sociale dell'OCRAD a disposizione dei Soci.
3. La modifica del Regolamento deve essere comunicata, anche mediante strumenti informatici, ai soci che ne possono prendere visione presso la sede sociale dell'OCRAD.
4. Il Consiglio direttivo può redigere e approvare ogni altro regolamento ritenuto necessario per l'attività dell'OCRAD.

Art. 34 – Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle specifiche norme di legge e, in mancanza, ai principi generali

dell'ordinamento giuridico.

Art. 35 – Efficacia

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci nella seduta del 13 aprile 2017, entra in vigore successivamente alla sottoscrizione da parte del Presidente a seguito di apposita registrazione da parte della competente Agenzia delle Entrate.
2. E' garantita la conoscenza dello Statuto approvato, e di ogni successiva modifica, da parte dei soci, mediante deposito presso la sede sociale.
3. Lo Statuto approvato in data 15 aprile 2014 rimane in vigore sino alla data di cui al comma 1.



Reg. n. 27 APR. 2017
Euro 200,00 Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al n. 1559 serie S.A. PRIVATI
Confermi al Mod. F 23

IL FUNZIONARIO (*)
Firma Rado

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)